

Speciale Telefisco

Tutte le novità fiscali

Il convegno de L'Esperto risponde



BONUS EDILIZI

- 1. Un contribuente ha sostenuto spese agevolabili Superbonus nel 2023 ed entro il 4 aprile scorso non ha inviato alcuna comunicazione di cessione del credito. La prima quota di detrazione della spesa non è stata ancora inserita nella dichiarazione 2023 in quanto la dichiarazione non è stata presentata. Può ancora (e a quali condizioni) cedere le rate residue rispetto alla quota 2023?**

In via preliminare si osserva che il contribuente, per esercitare l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio), deve rientrare in una delle deroghe al generale divieto di esercizio dell'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, previste dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (Decreto Cessioni), e dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 (Decreto Agevolazioni fiscali in edilizia).

Con riferimento al quesito posto, si osserva che il comma 7 dell'articolo 4-bis del Decreto Agevolazioni fiscali in edilizia prevede che, a decorrere dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), non è più consentito l'esercizio dell'opzione della cessione del credito in relazione alle singole rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 121 del Decreto Rilancio. In sostanza, i beneficiari delle agevolazioni fiscali derivanti dai c.d. bonus edilizi, dal 29 maggio 2024 non possono più optare per la cessione del credito d'imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite.

2. **Una Onlus con i requisiti di cui al comma 9, lettera d-bis, del DI n. 34/2020 già costituita alla data del 17 febbraio 2023 e con Cilas presentata a dicembre 2023, può procedere a sostenere spese ammesse al Superbonus e optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche se non dispone di fatture per spese già sostenute alla data del 29 marzo 2024?**

L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 (c.d. Decreto Agevolazioni fiscali in edilizia), stabilisce la soppressione del primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, (c.d. Decreto Cessioni), che prevedeva una deroga di carattere soggettivo al generale divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta per Iacp ed enti aventi le stesse finalità sociali, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, Odv e Aps iscritte nei relativi registri, purché i predetti soggetti fossero costituiti alla data di entrata in vigore del Decreto Cessioni (17 febbraio 2023).

Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Agevolazioni fiscali in edilizia prevede che i suddetti soggetti possono continuare a esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per le spese sostenute in relazione agli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 29 marzo 2024: i) risulti presentata la Cilas, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; ii) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cilas, se gli interventi sono effettuati dai condomini; iii) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Tanto premesso, con riferimento al quesito formulato, la Onlus con i requisiti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, già costituita alla data del 17 febbraio 2023, che abbia presentato la Cilas entro il 29 marzo 2024, può continuare a beneficiare della deroga al divieto di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta e lo sconto in fattura, purché siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di settore.